

**Civile Sent. Sez. L Num. 13858 Anno 2017**

**Presidente: AMOROSO GIOVANNI**

**Relatore: BALESTRIERI FEDERICO**

**Data pubblicazione: 01/06/2017**

**SENTENZA**

sul ricorso 27877-2015 proposto da:

SAPAM - SOCIETA' DELL'ACQUA PIA ANTICA MARCIA S.P.A.  
IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO C.F.  
01059200582, in persona del Liquidatore e legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
in ROMA, VIA F. PAOLUCCI DE CALBOLI 1, presso lo  
studio dell'avvocato STEFANIA CIASCHI, che la  
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

**- ricorrente -**

**contro**

DEGL'INNOCENTI STEFANO C.F. DGLSFN68R07H501Z,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO  
28, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO  
BOLOGNESI, che lo rappresenta e difende, giusta  
delega in atti;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 6596/2015 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/09/2015 R.G.N.  
1447/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 14/02/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO  
BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato STEFANIA CIASCHI;

udito l'Avvocato MARIO MANGINO per delega verbale  
Avvocato RICCARDO BOLOGNESI.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 1 comma 58, legge n. 92\12 depositato il 29.4.2015, la società dell'Acqua Pia Antica Marcia s.p.a. (d'ora in avanti SAPAM) in liquidazione e concordato preventivo, proponeva reclamo avverso la sentenza depositata il 30.10.14 in sede di opposizione, con cui il Tribunale di Roma dichiarò l'inefficacia del licenziamento verbale intimato a Stefano Degl'Innocenti in data 19.7.2012, ordinando alla società l'immediato ripristino del rapporto e condannandola a pagare le retribuzioni perdute.

Contestava le argomentazioni del Tribunale e chiedeva quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto delle domande.

Il convenuto si costituiva, eccependo l'inammissibilità del reclamo per tardività e mancata specificità dei motivi, contestandone in subordine la fondatezza e chiedendone quindi il rigetto.

Con sentenza depositata il 28.9.15, la Corte d'appello di Roma, dichiarava l'inammissibilità del gravame. Ed infatti, pur avendo accertato che la sentenza gravata non era stata né comunicata, né notificata, ritenne di dover far decorrere il termine di trenta giorni per il reclamo dal momento in cui la società reclamante estrasse copia della sentenza (il 6.11.14), ritenendo così inammissibile il reclamo proposto con ricorso depositato il 29.4.15.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la SAPAM, affidato a quattro motivi. Resiste il Degl'Innocenti con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 1, comma 58 L. n. 92\12, secondo cui il *reclamo* si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione (della sentenza) se anteriore.

Lamenta che la sentenza impugnata, pur verificata la mancanza sia della comunicazione che della notificazione della sentenza, ritenne utile a tal fine il momento in cui la società estrasse copia della sentenza reclamata, da equiparare a suo avviso alla comunicazione della



Cancelleria, operando una inammissibile interpretazione estensiva dell'art. 1, comma 58, L. n. 92\12 che, stabilendo un termine di decadenza, doveva ritenersi di stretta interpretazione.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1, comma 61 della L. n. 92\12, secondo cui "in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza, si applica l'art. 327 c.p.c.". Lamenta che la specifica previsione di cui alla norma citata (comma 61) non consentiva al giudice d'appello di disattendervi, tanto meno in nome di "una disciplina speciale interamente derogatrice di quella generale" (pag. 3 sentenza impugnata).

3.- I primi due motivi, che per connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Non v'è infatti dubbio che dell'art. 1, comma 61 della L. n. 92\12, stabilisce espressamente che "in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza, si applica l'art. 327 c.p.c.", termine nel quale la società ricorrente propose pacificamente il reclamo.

La questione, che nulla ha a che vedere con la pronuncia di questa Corte n. 18403\16 in materia di (non) decorrenza del termine per impugnare, sempre con riferimento al cd. 'rito Fornero', dalla eventuale lettura in udienza del provvedimento impugnato, è stata già risolta da questa Corte con sentenza n. 17963\16, ove si è affermato che, sebbene le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dall'art. 136 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.p.c. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario del testo integrale del provvedimento), esse possono essere validamente eseguite anche in forme equivalenti, purché risulti la certezza dell'avvenuta consegna e dell'individuazione del destinatario. Sicché il rispetto di queste condizioni consente di ritenere sufficienti prassi come il "visto per presa visione" apposto dal procuratore sull'originale del biglietto di cancelleria predisposto per la comunicazione o sul provvedimento del giudice (Cass., n. 11319 del 2004).

Di tale principio si è fatta applicazione anche con riguardo al rilascio di copia dell'atto che avrebbe dovuto essere comunicato. Con l'estrazione di copia autentica la forma di conoscenza è acquisita in via formale, in



quanto trova origine in due convergenti attività tipizzate sul piano processuale, quali *la richiesta di copia autentica del provvedimento ad iniziativa del difensore della parte interessata e la consegna allo stesso ad opera del cancelliere della copia in questione (art. 58 c.p.c.)*.

A questo punto la conoscenza del provvedimento non è acquisita in via di mero fatto, *ma all'esito di un'attività istituzionale di cancelleria*, concretizzatasi in una attività di ufficio regolata dalla legge (il rilascio della copia autentica) che impone l'individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonché dell'annotazione della data di rilascio della copia. Tale attività costituisce quindi forma equipollente della comunicazione di cancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza di avvenuta consegna della copia e di individuazione del destinatario (Cass. 24418 del 2008; conf. Cass. n. 9421 del 2012).

L'equiparazione della comunicazione della sentenza impugnata all'estrazione di copia autentica, presso la Cancelleria e da parte del difensore, non può dunque considerarsi in deroga alla disciplina speciale prevista dalla L. n. 92\12 (art. 1, comma 61), non potendo poggiarsi sul fatto, a questo punto meramente formale, della mancata comunicazione di cancelleria di un provvedimento che la cancelleria ha già provveduto a consegnare integralmente ed in copia autentica alla parte, anche alla luce del principio di accelerazione del rito previsto dalla L. cd.Fornero, non risultando peraltro in alcun modo sostanzialmente violato il diritto di azione e di difesa costituzionalmente tutelato (su cui cfr. da ultimo Cass. n. 18403\16).

4.- Essendo stati respinti i precedenti motivi di ricorso, con conseguente conferma della sentenza impugnata che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo, le altre censure, inerenti il merito della controversia, restano assorbite.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2017